

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Atto di appello: proposta di sentenza alternativa. Art. 183 c.p.c.: le modifiche alla domanda non riguardano i fatti, che vanno descritti nella citazione**

Con riferimento all'inammissibilità dell'[appello](#) per violazione dei requisiti minimi richiesti dall'[art. 342 c.p.c.](#) va affermato che, pur non essendo necessarie formule stereotipate per la stesura dell'atto di appello, appare certamente necessario che alla parte di doglianza e di critica specifica, già in precedenza richiesta, ovvero alla parte distruttiva della sentenza, si aggiunga, nella redazione dell'atto di appello, una parte propositiva. In altri termini l'atto di appello deve contenere una vera e propria proposta di sentenza alternativa, sia nella ricostruzione del fatto, sia nella motivazione in diritto.

*Posto che con riferimento alla totale eliminazione nell'[appello](#) dello ius novorum va affermato che tale divieto, sancito dall'[art. 345 c.p.c.](#), mira ad evitare che, facendosi valere una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa, sia introdotto nel giudizio di secondo grado un thema decidendum nuovo, diverso da quello esaminato nel giudizio di primo grado, occorre rilevare che la possibilità di modificare la domanda, in relazione alle difese della controparte, entro i termini di cui all'[art. 183 c.p.c.](#) riguarda solo il [petitum](#), mentre i "fatti" posti a fondamento della domanda debbono, ai sensi dell'[art. 162 c.p.c.](#), essere puntualmente descritti nell'atto di citazione. Pertanto ogni successivo mutamento dei fatti posti a fondamento della domanda è inammissibile se dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, che comporta il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado con l'atto introduttivo del giudizio e sulla quale non si è svolto in quella sede il [contraddittorio](#).*

NDR: circa la prima massima, il Collegio giudicante esplicitamente così richiama la giurisprudenza rilevante: "si veda [App. Firenze, Sez. II, 8 aprile 2015](#); [App. Potenza, Sez. Lav., 20 maggio 2015 in La nuova procedura civile del 16.9.2015](#)" (il link è inserito a cura della Redazione della Rivista). Per approfondimenti si veda SPINA, [L'atto di appello come proposta di sentenza alternativa: le indicazioni operative della Corte d'appello di Napoli](#).

**Corte di appello di Napoli, sezione settima, sentenza del 19.9.2017, n. 3805**

*...omissis...*



Repubblica italiana  
Corte di Appello di Napoli

in nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Napoli, sezione civile VII, già III bis, riunita in camera di consiglio, il giorno 12, del mese di settembre, dell'anno 2017, nelle persone dei magistrati signori:

dr.	Stefano Chiappetta	Presidente
dr.ssa	Erminia Baldini	Cons.
dr.	Antonio Di Marco	Cons. rel.

definitivamente decidendo nelle cause aventi ad oggetto "contratti bancari", riunite in grado di appello: n. 2858/2013, iscritta a ruolo il 3.7.2013; 3807/2013, iscritta a ruolo il 27.9.2013; entrambe avverso la sentenza n. 7380/2012, pubblicata il 21.6.2012, non notificata, resa dal Tribunale di Napoli, la prima promossa con atto di appello notificato il 28.6.2013,

da:

██████████ spa, già ██████████ spa, c.f. 04485191219, in persona del procuratore speciale Lelio Menicocci l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce dell'atto di appello, dall'avv. ██████████ presso il cui studio, in Napoli, essa elettivamente domicilia, APPELLANTE, APPELLATA,

contro:

██████████ in liquidazione, c.f. ██████████, in persona del liquidatore Cappelli Mariano l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in margine dell'atto di appello, dall'avv. Biagio Riccio del foro di Napoli Nord in uno al quale domicilia, ex lege, presso la cancelleria di questa Corte, APPELLANTE, APPELLATA.

Ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

1) svolgimento del processo.

a) Il primo grado.

Con atto di citazione ritualmente notificato la ██████████ s.r.l. conveniva in giudizio il ██████████ onde sentir accertare che, nel corso della relazione bancaria intrattenuta dal 1989 al 1999 presso l'agenzia ██████████ di Napoli, c/c 27/3332, l'istituto di credito si era reso responsabile di una condotta *contra legem* avendo imposto tassi di interesse usurari, oltre ad una capitalizzazione vietata per legge. Per l'effetto, l'appellante chiedeva, previa determinazione dell'effettivo saldo del predetto conto corrente al momento della sua chiusura, la condanna della banca alla corresponsione a suo favore, a titolo di ripetizione, dell'importo di € 227.645,27 così come risultante da un dettagliato elaborato peritale, sviluppato dallo Studio ██████████ ed

accluso in atti. Si costituiva la banca convenuta che eccepiva, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando quale effettivo titolare del rapporto l' [REDACTED] corrente in Torino, la nullità del decreto di citazione in giudizio per la sua indeterminatezza, la prescrizione quinquennale, o in subordine decennale, della domanda di restituzione dell'indebitato; nel merito chiedeva il rigetto della domanda stante l'infondatezza della pretesa attorea. All'esito delle memorie di cui all'articolo 183 c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo CTU contabile. Nel corso della CTU l'attore riferiva una circostanza nuova, ovvero che [REDACTED] era stata dichiarata fallita con sentenza n° 27/99 del tribunale di Napoli, che tale procedura si era conclusa con il soddisfacimento dell'intero ceto creditorio e il ritorno *in bonis* della società, che anche il [REDACTED] aveva ottenuto la soddisfazione dell'intero suo credito, per € 261.948,95. Il piano di riparto attestante tale circostanza era prodotto dall'attore in sede di CTU e depositato solo all'udienza successiva al deposito dell'elaborato. Parte attrice successivamente chiedeva anche l'esibizione ex art. 210 c.p.c di tale documento e chiedeva, sempre in via istruttoria, che il funzionario titolare dell'agenzia 8 del [REDACTED] fosse chiamato a rendere giuramento decisorio de veritate. Il giudice di primo grado, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, riservava la causa in decisione.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, fatte proprie le conclusioni della CTU, accertava che il saldo del conto corrente in questione, al momento della chiusura, era a debito della società correntista per l'importo di euro 99.030,36; dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebitato perché fondata su una allegazione tardivamente esposta, solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, compensava tra le parti le spese del giudizio.

b) Il giudizio di appello.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello sia il [REDACTED]

[REDACTED] impugnava il secondo capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dell'indebitato. Si doleva che erroneamente il giudice non le aveva consentito di provare la circostanza esposta al CTU; chiedeva in via istruttoria l'acquisizione del documento, già prodotto in primo grado, e non esaminato dal giudice di prime cure, nonché l'ammissione dei mezzi di prova rigettati in primo grado ed infine il rinnovo della CTU. Concludeva chiedendo, quindi, l'integrale accoglimento della domanda formulata nell'atto di citazione, con vittoria di spese dei due gradi del giudizio.

[REDACTED] impugnava il primo capo della sentenza, nella parte in cui aveva determinato in euro 99.030,36, il saldo avere per il Banco. Si doleva che erroneamente il giudice di prime cure non si era pronunciato sulla eccezione di prescrizione

decennale, tempestivamente proposta; si doleva poi che il giudice di prime cure aveva in toto accolto le conclusioni del CTU, errate sotto diversi profili: per non aver tenuto conto che non erano stati prodotti gli estratti conto dell'anno 1995; per non aver tenuto conto delle spese e delle commissioni di massimo scoperto che, come da contratto, dovevano essere addebitate trimestralmente. Concludeva chiedendo, in via istruttoria, il rinnovo della CTU, nel merito il rigetto della domanda formulata dall'attore con vittoria di spese dei due gradi del giudizio.

Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti il 16.1.2014 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni; all'udienza del 18.5.2017 era riservata in decisione, sulle conclusioni delle parti di cui al verbale, concessi i termini di cui all'articolo 190 c.p.c..

2) motivi della decisione.

a) l'appello [REDACTED]

L'appello [REDACTED] (che tra i motivi non ha specificamente reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, su cui quindi deve ritenersi formato il giudicato) è inammissibile per violazione dei requisiti minimi richiesti dall'atto di appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.. Anche prima della riforma del 2012 la giurisprudenza aveva sempre ritenuto che: *"Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impuginate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano espone con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata."* (Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2007, n. 924). Non è, quindi, sufficiente, perché sia scrutinabile il motivo di appello, lamentarsi dell'ingiustizia della decisione e della errata valutazione della CTU ma occorre, invece, specificare in quale passaggio logico delle sue argomentazioni il giudice abbia errato e perché e quali osservazioni del CTP e perché andavano

accolte. Nella nuova formulazione modificata con la novella del 2012 viene richiesta alla parte appellante una formulazione ancora più precisa e dettagliata dei motivi di appello. L'articolo 342 del codice di procedura civile, nell'attuale formulazione, prevede infatti che l'appellante *debba specificamente indicare le parti del provvedimento oggetto di impugnazione, indicando le modifiche che dovrebbero essere apportate alla ricostruzione del fatto e deve altresì specificare le violazioni di legge denunciate e il loro rapporto di causalità con l'esito della lite*. Il legislatore della novella vuole quindi che l'appellante indichi nella motivazione dell'atto di appello, a pena di inammissibilità, le parti del provvedimento che si intende appellare nonché le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione della legge nonché della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La "indicazione delle parti del provvedimento" che si vuole impugnare implica la necessità di specificare espressamente i capi (o sottocapi autonomi) oggetto di censura, anche al fine di sceverare quelli passati in giudicato ex art. 329, comma 2, c.p.c. L'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, comporta, l'onere per l'appellante di operare la diversa ricostruzione fattuale che avrebbe dovuto porre in essere il primo giudice, evidenziando le modifiche che dovrebbero essere apportate dal giudice di seconde cure. Con riguardo, infine, all'indicazione "delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata", le "circostanze" sono da individuare in quei fattori, di fatto e/o di diritto, che, a parere dell'appellante, hanno determinato l'errore denunciato. Occorre, inoltre, che l'impugnante descriva il modo in cui quei fattori abbiano inciso sulla decisione impugnata. Si rende necessario, quindi, per un verso, che l'appellante indichi il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, e, per altro verso, che l'appellante non si limiti a denunciare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni<sup>1</sup>. Pur non essendo necessario, a parere di questo collegio, formule stereotipate per la stesura dell'atto di appello appare certamente necessario che alla parte di doglianza e di critica specifica, già in precedenza richiesta, ovvero alla parte distruttiva della sentenza, si aggiunga, nella redazione dell'atto di appello, una parte propositiva. In altri termini l'atto di appello deve contenere una vera e propria proposta di sentenza alternativa, sia nella ricostruzione del fatto, sia nella motivazione in diritto.

---

<sup>1</sup> cfr App. Firenze, Sez. II, 8 aprile 2015 ; App. Potenza, Sez. Lav., 20 maggio 2015 in La nuova procedura civile del 16.9.2015 .

Quindi nel caso in esame andavano specificamente indicate le rimesse solutorie per cui era eccepita la prescrizione, l'ammontare delle spese e delle commissioni di massimo scoperto, trimestre per trimestre, di cui si chiedeva di dover tener conto ed il saldo finale del conto corrente che si proponeva come risultato di tali critiche. In assenza di tali specificazioni l'appello va , quindi, dichiarato inammissibile.

b) l'appello della [REDACTED]

Anche l'appello [REDACTED] è inammissibile, sia pure sotto un profilo del tutto diverso. Come è noto, sin dalla novella del 1990, la totale eliminazione nell'appello dello *ius novorum* ha fatto assumere al secondo grado di giudizio il carattere di *revisio prioris instantiae*. Tale divieto, sempre più stringente, sancito dall'articolo 345 del codice di procedura civile, via, via modificato in senso sempre più restrittivo, mira ad evitare che, facendosi valere una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa, sia introdotto nel giudizio di secondo grado un *thema decidendum* nuovo, diverso da quello esaminato nel giudizio di primo grado. Ciò al fine anche di garantire comunque alle parti il doppio grado di giurisdizione (cfr Cass. S. n. 20557 /2014). Tale divieto ha carattere assoluto e non derogabile (cfr Cass. s. n. 4712/1996 con principio nel seguito sempre confermato, per ultimo da Cass. S. n. 17089/2006). Nel caso di specie nell'atto di citazione, tra i fatti posti a fondamento della domanda, non viene affatto dedotta la circostanza che la somma richiesta dal Banco di Napoli era stata integralmente pagata, in epoca antecedente la proposizione del giudizio. Si tratta quindi di un fatto posto a fondamento della domanda del tutto nuovo, come già correttamente argomentato dal giudice di primo grado con motivazione che non è stata per nulla impugnata. La riproposizione della medesima nuova allegazione a fondamento dei motivi di appello rende pertanto lo stesso inammissibile.

Sul punto occorre solo ulteriormente rilevare che la possibilità di modificare la domanda, in relazione alle difese della controparte, entro i termini di cui all'articolo 184 ed ora 183 del codice di procedura civile, riguarda solo il petitum, mentre i "fatti" posti a fondamento della domanda debbono, ai sensi dell'articolo 162 c.p.c., essere puntualmente descritti nell'atto di citazione. Pertanto ogni successivo mutamento dei fatti posti a fondamento della domanda è inammissibile se dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, che comporta il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado con l'atto introduttivo del giudizio e sulla quale non

si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. *Cass.* 16 febbraio 2012, n. 2201).

3) Spese.

La declaratoria di inammissibilità di entrambi gli appelli, e la conseguente soccombenza reciproca costituisce giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., per operare la integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio, nonché, atteso che l'appello è stato introdotto successivamente al 4.2.2013, comporta che venga dichiarato che entrambe le parti sono tenute a pagare ai sensi della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228<sup>2</sup>](#) per una seconda volta l'importo del contributo unificato già versato al momento dell'iscrizione a ruolo.

#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 7380/2012 del Tribunale di Napoli,

Dichiara

Inammissibili entrambi gli appelli,

Dichiara

Compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti,

Dichiara

Che sussistono i presupposti per il pagamento da parte del [REDACTED] spa, in persona del l.r.p.t., e di [REDACTED] srl in liquidazione, in persona del l.r.p.t., di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato da entrambi gli appellanti.

Il Cons. est.  
dr. Antonio Di Marco

Il Presidente  
dr. Stefano Chiappetta

---

<sup>2</sup>il cui articolo 1, comma 17 ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma: "1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)